

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **71/1992** (ECLI:IT:COST:1992:71)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BORZELLINO** - Redattore: - Relatore: **CHELI**

Camera di Consiglio del **22/01/1992**; Decisione del **05/02/1992**

Deposito del **24/02/1992**; Pubblicazione in G. U. **04/03/1992**

Norme impugnate:

Massime: **18005 18006 18007**

Atti decisi:

N. 71

ORDINANZA 5-24 FEBBRAIO 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 431, 160, primo comma, e 28, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Di Pasquale Mario Giorgio ed altri iscritta al n. 623 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Di Pasquale Mario Giorgio, De Angelis Giuliana e Bergamasco Franco, imputati dei reati di cui agli artt. 110, 628, 582 e 585 del codice penale, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 18 gennaio 1991 (R.O. n. 623 del 1991), ha sollevato questione di costituzionalità:

a) dell'art. 160 del codice di procedura penale che, non individuando nel giudice del dibattimento l'organo giudiziario che deve procedere alla rinnovazione del decreto di irreperibilità emesso originariamente dal giudice per le indagini preliminari e prevedendo, con formula ritenuta equivoca, che "il decreto di irreperibilità emesso dal giudice cessa di avere efficacia con il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o con quello che dispone il rinvio a giudizio", contrasterebbe con gli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione;

b) dell'art. 431 del codice di procedura penale, perché in contrasto con gli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, in quanto la sua formulazione, non prevedendo che nel fascicolo del dibattimento sia compreso anche il decreto di irreperibilità dell'imputato emesso dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 159 del codice di procedura penale, sarebbe causa di nullità del decreto che dispone il giudizio, stante "l'equivocità" della disposizione dell'art. 160 sul termine di efficacia del decreto di irreperibilità;

c) dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, dove risulta stabilito che, nei casi di conflitto, "qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo", per violazione degli artt. 101, secondo comma, 2, 3 e 97 della Costituzione, dal momento che la sua applicazione escluderebbe la possibilità di proporre ricorso per conflitto di competenza dinanzi alla Corte di cassazione e costringerebbe il giudice per le indagini preliminari a porre in essere un'attività processuale non prevista da alcuna disposizione di legge in virtù di un provvedimento, ritenuto erroneo, di altra autorità giudiziaria;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che le questioni siano dichiarate infondate.

Considerato che l'art. 4 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, entrato in vigore successivamente all'ordinanza di rimessione del presente giudizio, ha modificato l'art. 160 del codice di procedura penale, prevedendo che il decreto di irreperibilità emesso dal giudice ai fini della notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare conservi efficacia fino alla pronuncia della sentenza di primo grado;

che tale modifica del testo dell'art. 160 coinvolge anche la questione sollevata relativa all'art. 431 del codice di procedura penale, dal momento che l'interpretazione di questa norma da parte del giudice remittente si fonda sul presupposto della "equivocità" dell'art. 160 in ordine al termine di efficacia del decreto di irreperibilità emesso dal giudice per le indagini preliminari e che tale presupposto interpretativo è venuto meno, in quanto il nuovo testo dell'art. 160 attribuisce efficacia al decreto suddetto fino alla emanazione della sentenza di primo grado;

che, pertanto, gli atti relativi alle questioni concernenti gli artt. 160, primo comma, e 431 del codice di procedura penale devono essere restituiti al giudice remittente perché valuti il permanere della rilevanza delle questioni medesime alla stregua della legge sopravvenuta;

che questa Corte ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che in caso di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevalga la decisione di quest'ultimo, sollevata, in riferimento sia all'art. 101, secondo comma,

della Costituzione (ordd. nn. 241 e 254 del 1991; 13 e 15 del 1992), sia agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione (ord. n. 13 del 1992);

che nell'ordinanza di rimessione non si adducono elementi nuovi o diversi da quelli già esaminati e che, pertanto, la questione relativa all'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) Disporre la restituzione al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 160, primo comma, e 431 del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1992.

Il presidente: BORZELLINO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.